

# **Comparazione fra il vecchio ed il nuovo Regolamento di esecuzione penitenziario**

## **PARTE I**

### **Trattamento e disposizioni relative all'organizzazione penitenziari**

#### **TITOLO I**

#### **Trattamento penitenziario**

##### **CAPO I**

##### **Principi direttivi**

Art. 1	Interventi di trattamento	pag. 5
Art. 2	Sicurezza e rispetto delle regole	pag. 5
Art. 3	Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale	pag. 6
Art. 4	Integrazione e coordinamento dei servizi	pag. 6
Art. 5	Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti	pag. 6

##### **CAPO II**

##### **Condizioni generali**

Art. 6	Condizioni igieniche e illuminazione dei locali	pag. 7
Art. 7	Servizi igienici	pag. 7
Art. 8	Igiene personale	pag. 8
Art. 9	Vestiario e corredo	pag. 8
Art. 10	Corredo e oggetti di proprietà personale	pag. 9
Art. 11	Vitto giornaliero	pag. 9
Art. 12	Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto	pag. 9
Art. 13	Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli	pag. 10
Art. 14	Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari	pag. 11
Art. 15	Cessioni fra detenuti o internati	pag. 12
Art. 16	Utilizzazione degli spazi all'aperto	pag. 12
Art. 17	Assistenza sanitaria	pag. 12
Art. 18	Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie	pag. 13
Art. 19	Assistenza particolare alle gestanti e alle madre con bambini. Asili nido	pag. 13
Art. 20	Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente	pag. 14
Art. 21	Servizio di biblioteca	pag. 15

##### **CAPO III**

##### **Ingresso in istituto e modalità del trattamento**

Art. 22	Ammissione in istituto	pag. 16
Art. 23	Modalità dell'ingresso in istituto	pag. 17
Art. 24	Iscrizione a registro	pag. 19
Art. 25	Albo degli avvocati	pag. 19
Art. 26	Cartella personale	pag. 19
Art. 27	Osservazione della personalità	pag. 20
Art. 28	Espletamento dell'osservazione della personalità	pag. 21
Art. 29	Programma individualizzato di trattamento	pag. 21

Art. 30	Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti	pag. 22
Art. 31	Raggruppamento nelle sezioni	pag. 22
Art. 32	Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelati	pag. 23
Art. 33	Regime di sorveglianza particolare	pag. 23
Art. 34	Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare	pag. 24
Art. 35	Detenuti ed internati stranieri	pag. 25
Art. 36	Regolamento interno	pag. 25
Art. 37	Colloqui	pag. 26
Art. 38	Corrispondenza epistolare e telegrafica	pag. 27
Art. 39	Corrispondenza telefonica	pag. 28
Art. 40	Uso di apparecchi radio e di altri strumenti	pag. 29
Art. 41	Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo	pag. 29
Art. 42	Corsi di formazione professionale	pag. 30
Art. 43	Corsi di istruzione secondaria superiore	pag. 31
Art. 44	Studi universitari	pag. 32
Art. 45	Benefici economici per gli studenti	pag. 32
Art. 46	Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale	pag. 33
Art. 47	Organizzazione del lavoro	pag. 34
Art. 48	Lavoro esterno	pag. 35
Art. 49	Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno dell'istituto	pag. 38
Art. 50	Obbligo del lavoro	pag. 38
Art. 51	Attività artigianali, intellettuali o artistiche	pag. 38
Art. 52	Lavoro a domicilio	pag. 39
Art. 53	Esclusione dalle attività lavorative	pag. 39
Art. 54	Lavoro in semilibertà	pag. 39
Art. 55	Assegni per il nucleo familiare	pag. 39
Art. 56	Prelievi sulla remunerazione	pag. 40
Art. 57	Peculio	pag. 40
Art. 58	Manifestazioni della libertà religiosa	pag. 41
Art. 59	Attività culturali, ricreative e sportive	pag. 42
Art. 60	Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano	pag. 43
Art. 61	Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento	pag. 43
Art. 62	Comunicazioni dell'ingresso in istituto	pag. 43
Art. 63	Comunicazione di infermità e di decessi	pag. 44
Art. 64	Permessi	pag. 44
Art. 65	Permessi premio	pag. 45
Art. 66	Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza	pag. 46
Art. 67	Garanzie di sorteggio delle rappresentanze	pag. 46
Art. 68	Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa	pag. 46

#### **CAPO IV** **Regime penitenziario**

Art. 69	Informazione sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria	pag. 47
Art. 70	Norme di comportamento	pag. 47
Art. 71	Compiti di animazione e di assistenza	pag. 47
Art. 72	Risarcimento dei danni arrecati a beni all'Amministrazione o di terzi	pag. 48
Art. 73	Isolamento	pag. 48
Art. 74	Perquisizioni	pag. 49
Art. 75	Istanze e reclami	pag. 49
Art. 76	Ricompense	pag. 50

Art. 77	Infrazioni disciplinari e sanzioni	pag. 51
Art. 78	Provvedimenti disciplinari in via cautelare	pag. 52
Art. 79	Procedimento penale e provvedimenti disciplinari	pag. 52
Art. 80	Sospensione e condono delle sanzioni	pag. 52
Art. 81	Procedimento disciplinare	pag. 53
Art. 82	Mezzi di coercizione fisica	pag. 53
Art. 83	Trasferimenti	pag. 53
Art. 84	Traduzioni	pag. 55
Art. 85	Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni	pag. 55
Art. 86	Traduzioni di detenute e di internate	pag. 56
Art. 87	Uso di abiti civili nelle traduzioni	pag. 56
Art. 88	Trattamento del dimittendo	pag. 56
Art. 89	Dimissione	pag. 57
Art. 90	Provvedimenti in caso di evasione	pag. 58
Art. 91	Indicazioni negli atti dello stato civile	pag. 58
Art. 92	Provvedimenti in caso di decesso	pag. 58
Art. 93	Intervento delle Forze di Polizia	pag. 59

## **CAPO V Assistenza**

Art. 94	Assistenza alle famiglie	pag. 59
Art. 95	Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi	pag. 59

## **CAPO VI**

### **Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza**

Art. 96	Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione	pag. 60
Art. 97	Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale	pag. 61
Art. 98	Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale	pag. 63
Art. 99	Affidamento in prova in casi particolari	pag. 64
Art. 100	Detenzione domiciliare	pag. 65
Art. 101	Regime di semilibertà	pag. 66
Art. 102	Licenze	pag. 67
Art. 103	Riduzioni di pena per la liberazione anticipata	pag. 67
Art. 104	Liberazione condizionale	pag. 68
Art. 105	Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata	pag. 68
Art. 106	Remissione del debito	pag. 68
Art. 107	Comunicazione all'organo dell'esecuzione	pag. 69
Art. 108	Rinvio delle esecuzione delle pene	pag. 69
Art. 109	Pareri sulla domanda o proposta di grazia	pag. 70

## **TITOLO II**

### **Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria**

#### **CAPO I Istituti penitenziari**

Art. 110	Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa	pag. 70
Art. 111	Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia ,	

istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici	pag. 70
Art. 112 Accertamento delle infermerie psichiche	pag. 71
Art. 113 Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici	pag. 72
Art. 114 Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione	pag. 72
Art. 115 Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti	pag. 72
Art. 116 Accesso di ministri di culto agli istituto	pag. 73
Art. 117 Visite agli istituti	pag. 73

## **CAPO II**

### **Servizio sociale e assistenza**

Art. 118 Centro di servizio sociale	pag. 73
Art. 119 Consiglio di aiuto sociale	pag. 75
Art. 120 Assistenti volontari	pag. 75

## **PARTE II**

### **Casse delle ammende**

#### **TITOLO I**

#### **Amministrazione e contabilità della Cassa delle ammende**

Art. 121 Organi della Cassa delle ammende	pag. 76
Art. 122 Presidente	pag. 77
Art. 123 Consiglio di amministrazione	pag. 77
Art. 124 Segretario	pag. 78

#### **TITOLO II**

#### **Amministrazione e contabilità**

Art. 125 Conto depositi e conto patrimonio	pag. 79
Art. 126 Versamenti delle somme	pag. 80
Art. 127 Patrimonio	pag. 81
Art. 128 Entrate	pag. 81
Art. 129 Finalità ed interventi	pag. 82
Art. 130 Bilancio	pag. 83

## **PARTE III**

### **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 131 Incarichi giornalieri	pag. 83
Art. 132 Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento	pag. 83
Art. 133 Attribuzioni dei direttori dei centri di rieducazione e degli uffici di servizio sociale per i minorenni	pag. 84
Art. 134 Disposizione relative ai servizi	pag. 84
Art. 135 Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto	pag. 84
Art. 136 Norma finale	pag. 85

## Comparazione fra il vecchio ed il nuovo Regolamento di esecuzione penitenziario

(Le modifiche presenti nel testo del 2000 sono evidenziate con il neretto)

Testo del 1976	Testo del 2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1976, n. 431	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230
<b>Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà</b>	<b>Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà</b>
PARTE I Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria	PARTE I Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria
TITOLO I Trattamento penitenziario	TITOLO I Trattamento penitenziario
CAPO I Principi direttivi	CAPO I Principi direttivi
Art. 1. Interventi di trattamento	Art. 1 ( <i>Interventi di trattamento</i> )
Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.</li><li>2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione <b>delle condizioni</b> e degli atteggiamenti <b>personali, nonché delle relazioni familiari e sociali</b> che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.</li><li>3. <b>Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.</b></li></ol>
Art. 2. Ordine e disciplina negli istituti penitenziari.	Art. 2 ( <i>Sicurezza e rispetto delle regole</i> )
La sicurezza, l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il servizio di sicurezza e di custodia negli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali, è affidato agli appartenenti al corpo militare degli agenti di custodia, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari <b>garantiscono la sicurezza, che costituisce</b> la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. <b>Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.</b></li><li>2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al <b>Corpo di polizia penitenziaria,</b></li></ol>

<p>Art. 3. Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale.</p> <p>Alla direzione degli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali, e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento e allo svolgimento delle attività relative al funzionamento dell'istituto o del servizio; adottano tutte le iniziative per lo svolgimento dei programmi di trattamento e impartiscono disposizioni e istruzioni agli operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione; inoltre, il direttore dell'istituto provvede al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, avvalendosi della collaborazione del personale civile e militare, secondo le rispettive competenze.</p> <p>Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni all'ispettore distrettuale e al ministero.</p> <p>Alle direzioni dei centri di servizio sociale e degli istituti per minorenni può essere preposto personale dei ruoli delle carriere di concetto, fino al completamento dei ruoli delle carriere direttive.</p> <p>Art. 4. Integrazione e coordinamento degli interventi.</p> <p>Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione.</p> <p>A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale.</p> <p>Gli ispettori distrettuali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo in sede locale.</p> <p>Art. 5. Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti.</p> <p>Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue</p>	<p>che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.</p> <p>Art. 3 <i>(Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'Amministrazione penitenziaria <b>individuato secondo la vigente normativa.</b></li> <li>2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al <b>controllo dello svolgimento</b> delle attività dell'istituto o del servizio; <b>decidono</b> le iniziative <b>idonee ad assicurare</b> lo svolgimento dei programmi <b>negli istituti, nonché gli interventi all'esterno;</b> impartiscono <b>direttive</b> agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione, <b>i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.</b></li> <li>3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al <b>provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</b></li> </ol> <p>Art. 4 <i>(Integrazione e coordinamento degli interventi)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze.</b> Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione.</li> <li>2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; <b>i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicano apposite e periodiche conferenze di servizio.</b></li> <li>3. <b>Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali</b> adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo <b>rispettivamente a livello nazionale e regionale.</b></li> </ol> <p>Art. 5 <i>(Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti,</li> </ol>
---	---

<p>funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui, e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dello istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> Condizioni generali</p> <p>Art. 6. Pulizia delle camere.</p> <p>I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale della opera retribuita di detenuti o internati.</p> <p>Art.7 Servizi igienici.</p> <p>I servizi igienici sono collocati in un vano adiacente alla camera ovvero sistemati all'interno di essa in modo tale da garantire le opportune condizioni di riservatezza. I locali di pernottamento o i vani in cui sono collocati i servizi igienici sono dotati di lavabi con acqua corrente. Servizi igienici e lavabi in numero adeguato devono essere, inoltre, dislocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.</p>	<p>dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> Condizioni generali</p> <p>Art. 6 <i>(Condizioni igieniche e illuminazione dei locali)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.</b></li> <li>2. <b>Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.</b></li> <li>3. <b>Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.</b></li> <li>4. <b>Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.</b></li> <li>5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.</li> <li>6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.</li> <li>7. <b>Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.</b></li> </ol> <p>Art. 7 <i>(Servizi igienici)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I servizi igienici sono collocati in un vano <b>annesso</b> alla camera.</li> <li>2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, <b>calda e fredda</b>, sono dotati di lavabo, <b>di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.</b></li> <li>3. Servizi igienici, lavabi e <b>docce</b> in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.</li> </ol>
---	--



<p>Art. 8. Igiene personale.</p> <p>I detenuti e gli internati debbono fare il bagno o la doccia con acqua calda, una volta alla settimana e ogni qualvolta sia necessario per motivi di carattere igienico- sanitario anche in relazione ad attività lavorative o sportive. A tal fine gli istituti sono forniti di servizi di bagno o di doccia in numero sufficiente e opportunamente dislocati. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.</p> <p>Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e di parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità. Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico autoalimentato.</p> <p>Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di bagno e di doccia, di barbiere e di parrucchiere.</p> <p>Art. 9. Vestiaro e corredo.</p> <p>Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità, in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.</p> <p>I capi e gli effetti sopra indicati, devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.</p> <p>Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o allo internato, questi è tenuto a risarcire il danno.</p> <p>Il sanitario dello istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti. Fermo restando il diritto degli imputati e dei condannati a pena detentiva inferiore ad un anno di indossare abiti di loro proprietà, le caratteristiche degli abiti forniti dall'amministrazione sono stabilite in modo differenziato per gli imputati, i condannati e gli internati. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile. I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una apposita scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.</p> <p>La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o</p>	<p>Art. 8 (<i>Igiene personale</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.</li> <li>2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.</li> <li>3. Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico.</li> <li>4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e <b>gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda.</b></li> <li>5. <b>L'obbligo della doccia può essere imposto per motivi igienico-sanitari.</b></li> </ol> <p>Art. 9 (<i>Vestiaro e corredo</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'Amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità, in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.</li> <li>2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.</li> <li>3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.</li> <li>4. L'Amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato, questi è tenuto a risarcire il danno.</li> <li>5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.</li> <li>6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.</li> <li>7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.</li> <li>8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.</li> <li>9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono</li> </ol>
---	---



<p>internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate per quelli forniti dall'amministrazione, devono provvedervi a loro spese. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.</p>	<p>essere lavati con le normali procedure usate per quelli forniti dall'amministrazione, devono provvedervi a loro spese. <b>10.</b> L'Amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.</p>
<p>Art. 10. Corredo e oggetti di proprietà personale.</p> <p>Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi. Il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo può essere ammesso, qualora gli oggetti stessi non abbiano un consistente valore economico.</p>	<p>Art. 10 <i>(Corredo e oggetti di proprietà personale)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.</li> <li>2. <b>E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.</b></li> <li>3. <b>E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.</b></li> </ol>
<p>Art. 11. Vitto giornaliero.</p> <p>Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.</p>	<p>Art. 11 <i>(Vitto giornaliero)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.</li> <li>2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.</li> <li>3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.</li> <li>4. <b>Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.</b></li> </ol>
<p>Art. 12. Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto)</p> <p>La rappresentanza dei detenuti e degli internati preveduta dal sesto comma dell'art. 9 della legge è composta di tre persone. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascun cucina. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.</p>	<p>Art. 12 <i>(Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone.</li> <li>2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.</li> <li>3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.</li> </ol>

Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito.

La rappresentanza suddetta ed il delegato del direttore, indicato nell'ultimo comma dell'art.9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore.

La direzione richiede mensilmente all'autorità comunale informazioni sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio e mette a disposizione della rappresentanza dei detenuti e degli internati le informazioni ricevute.

#### Art. 13

Locali per la somministrazione del vitto. Uso di fornelli.

La somministrazione del vitto deve essere effettuata in locali accessibili a gruppi limitati di detenuti o di internati. Ove non sia possibile, per difficoltà organizzative o per contingenti motivi di ordine o di disciplina, somministrare il vitto in locali appositi, deve provvedersi a che i pasti siano consumati nelle camere utilizzando un idoneo piano di appoggio.

È consentito l'uso di fornelli personali autoalimentati per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi già cotti.

Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali.

Il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare.

4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito; **per i detenuti e gli internati che lavorano per l'Amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.**
5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore.
6. La direzione **assume mensilmente informazioni** dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio **o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.**

#### Art. 13

*(Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli)*

1. **Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati è maggiore, sono attrezzate più cucine.**
2. **Il servizio di cucina è svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.**
3. **Il vitto è consumato di regola in locali all'uopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati. Il regolamento interno stabilisce le modalità con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tal fine.**
4. **E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.**
5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali **che regoleranno altresì le modalità di uso e di recupero, anche forfetario, della spesa.**
6. **La mancata adozione della gestione diretta, da parte dell'Amministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di sopravitto di cui ai commi quinto e settimo dell'articolo 9 della legge, deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta può, comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta è equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.**
7. Il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli

Art. 14.

Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari.

Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione; stabilisce, inoltre, le quantità dei singoli generi ed oggetti ricevibili, acquistabili o detenibili in relazione all'esigenza di mantenere l'ordine e di evitare disparità di condizioni di vita. Sono vietate le bevande alcoliche. E' consentito solo il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di un litro di birra. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.

Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione, salvo che costituiscano corpo di reato.

I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

Il regolamento interno stabilisce il numero e la periodicità in ordine al ricevimento dei pacchi, le modalità di confezione, di controllo, di accettazione e di consegna, anche con riferimento alle cautele da adottare per l'individuazione di strumenti pericolosi e alla certificazione di quanto in essi contenuto.

Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona inoltre quelli ricevuti dall'esterno non devono richiedere cottura.

Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.

internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare.

Art. 14

*(Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari)*

1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, **finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche.** E' vietato, comunque, il possesso di denaro.
2. **Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis e 64 della legge.**
3. **Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.** E' consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra **in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche.**
4. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione. **I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti, che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino, sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell'internato.**
5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.
6. **I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.**
7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.
8. I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona.
9. Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.
10. **Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto**

Art. 15.

Cessioni fra detenuti o internati.

La cessione e la ricezione di somme in peculio e di oggetti fra detenuti o internati sono vietate.

Art. 16.

Permanenza all'aperto.

Gli spazi destinati alla permanenza devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici. Il tempo di permanenza all'aperto può essere impiegato per lo svolgimento di attività sportive, culturali o ricreative nonché per trascorrervi parte del tempo libero. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto sono utilizzati anche per la installazione di campi attrezzati per lo svolgimento di giochi sportivi.

Art. 17.

Assistenza sanitaria.

L'organizzazione dei servizi sanitari degli istituti viene programmata, nell'ambito di ciascuna regione, tra gli ispettori distrettuali e i preposti agli enti pubblici sanitari locali, d'intesa con l'ente regione.

I programmi sono periodicamente aggiornati secondo il variare delle esigenze ed approvati dal ministero di grazia e giustizia, tenuto conto degli indirizzi del ministero della sanità.

Il ministero, sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sentiti gli organi sanitari, organizza, con opportune dislocazioni nell'ambito nazionale, reparti clinici e chirurgici.

All'organizzazione e al funzionamento di detti reparti possono concorrere, anche con destinazione di proprio personale, gli enti pubblici sanitari locali.

In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in

**per il fabbisogno dei bambini.**

Art. 15

*(Cessioni fra detenuti o internati)*

1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, **salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.**
2. **E' consentita la cessione fra detenuti e internati di oggetti di modico valore.**

Art. 16

*(Utilizzazione degli spazi all'aperto)*

1. **Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.**
2. **La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.**
3. **La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.**
4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

Art. 17

*(Assistenza sanitaria)*

1. **I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.**
2. **Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.**
3. **L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.**
4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, **sono organizzati**, con opportune dislocazioni **nel territorio nazionale**, reparti clinici e chirurgici.
5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere

psichiatria del ruolo dell'amministrazione penitenziaria, la direzione dello istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dello art. 80 della legge.

Per il trasferimento degli imputati negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.

Con le medesime forme previste per le visite a proprie spese possono essere autorizzate cure mediche e chirurgiche da effettuarsi da parte di sanitari di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dell'amministrazione penitenziaria a spese degli interessati. Quando deve provvedersi con assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura, e non sia possibile ottenere l'immediata decisione dell'autorità giudiziaria che procede o del magistrato di sorveglianza, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità o al magistrato di sorveglianza; inoltre, dà notizia del trasferimento all'ispettore distrettuale e al ministero.

Art. 19.

Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie.

Ai detenuti e agli internati che hanno diritto ad usufruire di prestazioni sanitarie a carico degli enti preposti all'assistenza sanitaria, le dette prestazioni sono fornite direttamente dall'amministrazione penitenziaria in condizioni di assoluta parità con gli altri detenuti e internati.

Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza rimborsano all'amministrazione penitenziaria, sulla base di apposite convenzioni, le spese relative alle prestazioni sanitarie che essi sarebbero tenuti a corrispondere.

Gli enti predetti provvedono direttamente all'assistenza prevista dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

Art. 18.

Assistenza particolare alle gestanti e alle puerpere. Asili nido.

Le gestanti e le puerpere sono assistite da specialisti in ostetricia o ginecologia, incaricati o professionisti esterni. È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sé è curata da professionisti

psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.

6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.
7. Con le medesime forme **previste** per la visita a proprie spese possono essere autorizzati **trattamenti medici, chirurgici e terapeutici** da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.
8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della **competente** autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale**.
9. **In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.**

Art. 18

*(Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie)*

1. **E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.**
2. **I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.**
3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza **sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.**

Art. 19

*(Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido)*

1. Le gestanti e le **madri con bambini** sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. **Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.**
2. È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.
3. L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute



specialisti in pediatria.

Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, nonché il personale paramedico, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Presso gli istituti o sezioni dove vi è una esigenza continuativa di assistenza alle gestanti, alle puerpere e ai bambini, sono organizzati appositi reparti ostetrici e asili nido.

Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato i tre anni o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia. Il centro di servizio sociale cura che siano mantenuti costanti rapporti fra la madre e il bambino.

Art. 20.

Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente.

La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere disposta, oltre che nei casi preveduti dall'art.36, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.

Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al precedente comma.

I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.

Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile, possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.

Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze prevedute dagli articoli 9, 12 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche

o internate tengono presso di sé è curata da professionisti specialisti in pediatria.

4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, **nonché gli operatori in puericoltura degli asili nido** sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
5. Presso gli istituti o sezioni **dove sono ospitati gestanti e madri con bambini** sono organizzati, **di norma**, appositi reparti ostetrici e asili nido. **Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.**
6. **Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.**
7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato **il limite di età stabilito dalla legge** o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, **in tempo utile per le necessarie iniziative**, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e **al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di** costanti rapporti tra la madre e il bambino.

Art. 20

*(Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente)*

1. **Nei confronti** dei detenuti e degli internati **infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico territorialmente competente accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.**
2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo **38**, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.
3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si



non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio.

Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.

Gli infermi e seminfermi in permesso o in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.

Art. 21.

Servizio di biblioteca.

La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.

Nella scelta dei libri e dei periodici si deve aver cura che vi sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società esterna.

Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati preveduti dall'art. 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero.

I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità prevedute nell'art. 62, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con

devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1.

4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.
5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.
6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio.
7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.
8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.
9. **I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.**
10. **Il presente articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.**

Art. 21

(Servizio di biblioteca)

1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.
2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve **realizzare** una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.
3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo

un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

### Capo III

#### Ingresso in istituto e modalità del trattamento.

##### Art. 22.

Ammissione in istituto. Comunicazioni per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà

Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'art. 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare l'ispettore distrettuale, ai fini della assegnazione.

Nel caso di ingresso dalla libertà per motivi diversi dalla esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza, la direzione provvede a dare immediatamente l'avviso preveduto dall'art. 7 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603 anche ai fini di provocare i provvedimenti indicati nel n. 3) dello art. 33 della legge.

Quando è ricevuta nell'istituto penitenziario una persona che deve espriare una pena detentiva a seguito di conversione di pena pecuniaria, il direttore ne dà immediata comunicazione alla sezione di sorveglianza per l'adozione del provvedimento preveduto dall'art. 49 della legge. Analogamente il direttore provvede quando nei confronti di un detenuto o di un internato venga a cessare una misura privativa della libertà e il soggetto deve essere sottoposto a una pena detentiva a seguito di conversione di pena pecuniaria.

libero. **Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.**

4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità **previste** nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.
5. **Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.**

### Capo III

#### Ingresso in istituto e modalità del trattamento

##### Art. 22

*(Ammissione in istituto)*

1. Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate **nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**, e quelle che si costituiscono, dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.
2. **In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso.**
3. Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare **il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, ai fini dell'assegnazione.
4. **In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima dell'introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso provvedimento restrittivo della libertà personale dall'autorità giudiziaria.**
5. **Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.**
6. **In caso di mancata indicazione dei predetti**

Art. 23.

Modalità dell'ingresso in istituto.

La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma dell'art.29 della legge, con le modalità di cui allo art. 59 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

Qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una donna condannata si trova in una delle condizioni previste dai numeri 1) e 2) dello art. 146 del codice penale, la direzione provvede ad informare l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 589 del codice di procedura penale.

Al momento dell'ingresso dalla libertà di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto richiede al ministero notizia su eventuali precedenti detenzioni al fine di acquisire la preesistente cartella personale.

Il direttore, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro previsto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e per iniziare la compilazione della cartella personale nonché al fine di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'art. 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel secondo comma dell'art. 64 del presente regolamento. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalità fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalità, il soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di sconosciuto a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personale e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale.

Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.

elementi, la direzione richiede all'autorità giudiziaria competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona.

7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.

Art. 23

(Modalità dell'ingresso in istituto)

1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà **prevista** dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui **all'articolo 62** del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.
2. Fermo restando quanto previsto **dal comma 4 dell'articolo 24**, qualora dagli accertamenti sanitari o altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in una delle condizioni previste **dagli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale**, la direzione **dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando la persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla autorità giudiziaria procedente.**
3. **Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata anche al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.**
4. **Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti e nel più breve tempo possibile, la direzione dell'istituto richiede al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente cartella personale.**

Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro previsto **dall'articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale**, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel comma 2 dall'articolo 69 del presente regolamento. **In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari.**
6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalità fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalità, il soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di "sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria.
7. Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale.
8. Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.
9. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.
10. **I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli assistenti volontari di cui all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della comunità esterna autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge, nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento.**

Art. 24.  
Iscrizioni a registro.

Art. 24  
(Iscrizioni a registro)

Nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.

Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

La disposizione del precedente capoverso si osserva anche per il registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate alla autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma.

Art. 25.

Albo degli avvocati e procuratori.

Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati e procuratori del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.

È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

Art. 26.

Cartella personale.

Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al ministero.

L'instestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, dei

1. Nel registro **previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.**
2. Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al **direttore dell'istituto** che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo **stesso direttore** indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.
3. La disposizione **di cui al comma 2** si osserva anche per il registro **di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.**
4. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall'articolo **123** del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, **si utilizza il mezzo di comunicazione più rapido. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.**

Art. 25

(Albo degli avvocati)

1. Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.
2. È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

Art. 26

(Cartella personale)

1. Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**
2. L'instestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.
3. Nella cartella personale, **oltre quanto stabilito**



permessi, delle licenze, delle riduzioni di pena prevedute dall'art. 54 della legge, nonché di ogni elemento significativo attinente alla vita del soggetto.  
 Allo scadere di ogni semestre di custodia preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94 .  
 All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.

Art. 27.

Osservazione della personalità.

L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.

All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di tre mesi.

Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

**dall'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.**

4. **Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'articolo 14-ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.**
5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103.
6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.

Art. 27

*(Osservazione della personalità)*

1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione **di dati giudiziari e penitenziari, clinici**, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. **Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiguridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.**
2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del



Art. 28.

Espletamento dell'osservazione della personalità.

La osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art.80 della legge.

Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

Art. 29.

Programma individualizzato di trattamento.

La compilazione del programma di trattamento è effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nel precedente articolo.

Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.

Art. 30.

Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti.

condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di **nove** mesi.

3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.
4. **L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.**

Art. 28

*(Espletamento dell'osservazione della personalità)*

1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.
3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'Amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.
4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

Art. 29

*(Programma individualizzato di trattamento)*

1. **Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.**
2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e **trattamento** presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate **nell'articolo 28.**
3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.

Art. 30

*(Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti)*

I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dallo art. 13 della legge.

Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'art. 102.

Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale.

Art. 31.

Raggruppamento nelle sezioni.

Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.

Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia preventiva è suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso.

Art. 32.

Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari.

1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.

3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi **dell'articolo 115.**

5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino **trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato** provvede il **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.** Nell'ambito **della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**

Art. 31

*(Raggruppamento nelle sezioni)*

1. Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.

2. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare è suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso.

Art. 32

*(Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari)*

I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.

1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.
2. **La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.**
3. **Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità.**

Art. 33

*(Regime di sorveglianza particolare)*

1. **Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel termine di dieci giorni.**
2. **L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.**
3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
4. **Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.**
5. **I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.**
6. **Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami**

proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.

7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.
8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.
9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'articolo 32.

Art. 34

*(Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare)*

1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, è iscritto nel registro previsto dall'articolo 123 del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con il mezzo più rapido.
2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, può delegare il provveditore regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo.

Art. 35

*(Detenuti ed internati stranieri)*

Art. 33.

Detenuti ed internati stranieri.

Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali, devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro paese.

Art. 34.

Regolamento interno.

L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge, anche al fine di realizzare la differenziazione degli istituti.

Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto preveduto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 38, 62 e 69 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:

- 1) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
- 2) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;
- 3) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;
- 4) gli orari di permanenza nei locali comuni;
- 5) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
- 6) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;
- 7) le affissioni consentite e le relative modalità;
- 8) i giochi consentiti.

Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.

1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.
2. **Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.**

Art. 36

(Regolamento interno)

1. L'Amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare **le differenti modalità trattamentali indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.**
2. Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, **37, 67 e 74** del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:
  - a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
  - b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;
  - c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;
  - d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
  - e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
  - f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;
  - g) le affissioni consentite e le relative modalità;
  - h) i giochi consentiti.
3. Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.
4. **Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento.**
5. **Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.**

## Art. 35

## Colloqui.

I colloqui dei condannati e degli internati con i congiunti e con le persone conviventi sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con le altre persone sono autorizzati dall'ispettore distrettuale quando ricorrano ragionevoli motivi. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dalla autorità giudiziaria che procede o dal magistrato di sorveglianza. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità prevedute dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto, sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia.

Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

Per i detenuti e gli internati infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria.

I detenuti e gli internati usufruiscono di un colloquio alla settimana.

Ai soggetti gravemente infermi, ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti.

Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi.

A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Qualora risulti che i familiari non mantengano rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, e, laddove se ne ravvisi la necessità, anche al consiglio di aiuto sociale.

Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

## Art. 37

## (Colloqui)

1. I colloqui dei condannati, degli internati e **quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado** sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con **persone diverse dai congiunti e dai conviventi** sono autorizzati quando ricorrano ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati **fino alla pronuncia della sentenza di primo grado**, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità **previste** dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali **interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisorii.** La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. **In ogni caso, i colloqui si svolgono** sotto il controllo a vista del personale **del Corpo di polizia penitenziaria.**
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.
8. **I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.**
9. Ai soggetti gravemente infermi, **o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,** possono essere concessi colloqui **anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.**
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. **Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.**
11. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E'



Art. 36.

Corrispondenza epistolare e telegrafica.

I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o della autorità giudiziaria che procede.

Le disposizioni di cui al sesto e settimo comma del presente articolo si applicano anche ai telegrammi in arrivo.

Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al sesto comma, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria che procede, i quali decidono se si debba o meno provvedere all'inoltro.

Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.

consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

12. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.
13. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.
14. **Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.**

Art. 38

(Corrispondenza epistolare e telegrafica)

1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. **La direzione può consentire la ricezione di fax.**
2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'Amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.
3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.
5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.
6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.
7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.
9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.
10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.
11. **Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei**

Art. 37.

Corrispondenza telefonica.

La corrispondenza telefonica dei condannati e degli internati con i familiari e i conviventi é autorizzata dalla direzione dell'istituto.

I detenuti e gli internati sono ammessi a corrispondenza telefonica con i familiari una volta ogni quindici giorni, allorquando non abbiano usufruito di colloqui con gli stessi.

É concessa autorizzazione, oltre i limiti stabiliti nel precedente comma, in considerazione di particolari e seri motivi.

La corrispondenza telefonica con altre persone é ammessa quando vi siano ragioni di particolare urgenza.

Per gli stessi motivi che consentono la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza epistolare, le autorità competenti per il visto possono autorizzare la conversazione disponendo che essa sia ascoltata e eventualmente registrata, a mezzo di idonee apparecchiature. Dell'ascolto e della registrazione é dato preventivo avviso agli interlocutori.

In ogni istituto sono installati uno o più posti telefonici, secondo le occorrenze.

Il detenuto o l'internato che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'Autorità competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e, nei casi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, i motivi dell'istanza.

Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica é di sei minuti.

La corrispondenza telefonica é effettuata a spese dell'interessato.

La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, é data notizia all'interessato del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato.

**diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.**

Art. 39

*(Corrispondenza telefonica)*

1. **In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.**
2. **I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.**
3. **L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.**
4. **Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria precedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.**
5. **Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.**
6. **Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.**
7. **L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.**
8. **La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica**

Art. 38.

Uso di apparecchio radio.

Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale autoalimentato. Le dimensioni e le caratteristiche degli apparecchi radio devono essere conformi a prescrizioni ministeriali.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di uso degli apparecchi radio, anche al fine di evitare disturbo ad altri.

Art. 39.

Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo

Il ministero della pubblica istruzione, previa opportune intese con il ministero di grazia e giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per la organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo. I provveditori agli studi, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari, dai presidi, dai direttori didattici, concertano con l'ispettore distrettuale per gli istituti di prevenzione e di pena la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del distretto, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi della pubblica istruzione. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguati e sollecitano i detenuti e gli internati alla frequenza dei corsi stessi.

Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, a richiesta delle direzioni degli istituti, può essere utilizzato, previa opportuna intesa con le autorità scolastiche, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale della pubblica istruzione.

**prepagata.**

9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

10. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, **all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.**

Art.40

*(Uso di apparecchi radio e di altri strumenti)*

1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. **Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio.**
2. **Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.**

Art. 41

*(Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo)*

1. Il Ministero della pubblica istruzione, previa opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i ministeri predetti.**
2. **Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale**, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari **e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria** la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del **provveditorato**, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.
3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi **dell'amministrazione scolastica**. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
4. **Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di**

Art. 40.

Corsi di addestramento professionale

L'ente regione, di intesa con gli ispettori distrettuali, organizza, sulla base delle indicazioni e delle richieste delle direzioni degli istituti, i vari tipi di corsi di addestramento professionale, da svolgersi secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

Le direzioni degli istituti mettono a disposizione i locali per le attività didattiche e forniscono i complementi necessari delle attrezzature per lo svolgimento dei corsi e sollecitano i detenuti e gli internati a frequentarli. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative, a richiesta delle direzioni degli istituti, può essere utilizzato, previa opportune intese con i competenti organi regionali, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale degli enti organizzatori dei corsi.

persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.
6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.

Art. 42

*(Corsi di formazione professionale)*

1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti.
2. L'Amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con gli enti locali che garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione.
3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare, d'intesa con il provveditorato regionale, attività formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in

Art. 41.

Corsi di istruzione secondaria di secondo grado

I corsi di istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione a mezzo dell'istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari.

Il numero delle succursali e la loro dislocazione sono determinati in relazione all'esistenza di gruppi di condannati o di internati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione, che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3.

Per agevolare i condannati e gli internati che, pur avendo il titolo di studio richiesto, non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto richiede alla presidenza di una vicina scuola secondaria di secondo grado di assistere coloro che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi nello svolgimento individuale dei programmi di istruzione. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.

Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

I condannati e gli internati durante la frequenza dei corsi preveduti dal primo comma del presente articolo sono esonerati dal lavoro; coloro che seguono corsi individuali possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.

**attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.**

5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti **locali**.
6. **Si applica il comma 6 dell'articolo 41.**

Art. 43

*(Corsi di istruzione secondaria superiore)*

1. I corsi di istruzione secondaria **superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni**, sono organizzati, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. **La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.**
2. **A tali corsi sono ammessi detenuti e internati** che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.
3. Si applicano le disposizioni di cui **ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41.**
4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto **può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.**
5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.
6. **Qualora non sia possibile rendere compatibile lo**



Art. 42.  
Studi universitari

I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.

A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.

Art. 43.  
Benefici economici per gli studenti

Per la frequenza dei corsi di addestramento professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.

I detti corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma precedente per le ore di effettiva frequenza ai corsi.

Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i condannati e gli internati ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.

A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora

**svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41**, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. **Coloro che seguono i corsi di preparazione di cui al comma 4** possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.

Art. 44  
(Studi universitari)

1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi.
2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.
3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.
4. **I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.**

Art. 45  
(Benefici economici per gli studenti)

1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.
2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative **solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro**. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio **previsto nel comma 1** per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i detenuti ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.
4. A conclusione di ciascun anno scolastico agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli



versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal ministero.

I corsi a livello della scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative, in tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.

Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal ministero.

I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.

L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del ministro per la grazia e giustizia di concerto con il ministro per il tesoro.

Art. 44.

Esclusione dai corsi di istruzione e di addestramento professionale

Il detenuto o l'internato che, nel corso di istruzione, anche individuale, o in quello di addestramento professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso con provvedimento del direttore.

L'esclusione dal corso è disposta dal direttore, anche nel caso in cui il detenuto o l'internato non consegua sufficiente profitto, sentite le autorità scolastiche.

Art. 45.

Organizzazione del lavoro

Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno

esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**

5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui **non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41.** In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.
6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**
7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.
8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**

Art. 46

*(Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale)*

1. Il detenuto o l'internato che, nel corso di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.
2. **Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.**

Art.47

(Organizzazione del lavoro)

1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia

dell'istituto, sono organizzate e gestite, secondo le direttive dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti, le quali possono avvalersi della collaborazione di imprese pubbliche.

L'amministrazione penitenziaria impartisce le sue direttive sulla base delle proposte che gli ispettori distrettuali formulano dopo aver sentito le direzioni degli istituti ed aver preso gli opportuni contatti con gli uffici pubblici locali del lavoro, della industria, dello artigianato, del commercio e dell'agricoltura.

La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici sono distribuite dal ministero. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.

Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.

Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, la amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.

I posti di lavoro, a disposizione della popolazione penitenziaria di ciascun istituto, sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione e distinti fra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche e private. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dall'ispettore distrettuale.

Negli istituti per minorenni particolare cura è esplicita nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.

all'esterno dell'istituto, **possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.**

2. **Le lavorazioni interne dell'istituto sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.**
3. **Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.**
4. **L'Amministrazione penitenziaria deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.**
5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'Amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.
6. **Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono**

Art. 46.

Lavoro all'esterno

L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previo assenso della competente autorità giudiziaria e il lavoro è svolto sempre sotto scorta.

I detenuti e gli internati ammessi al lavoro allo esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

La scorta è effettuata dal personale del corpo degli agenti di custodia con le modalità stabilite dal ministero.

L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato anche da appartenenti ai ruoli del personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

Al fine di consentire la assegnazione di detenuti e di internati al lavoro all'esterno presso imprese agricole o

**accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.**

7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'Amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.
9. **Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti .**
10. I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione **ed è approvata dal provveditore regionale.**
11. Negli istituti per minorenni particolare cura è esplicita nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.

Art. 48

*(Lavoro esterno)*

1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento **e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.**
2. **L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.**
3. **La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la**

industriali, pubbliche o private, la direzione dell'istituto, anche a mezzo degli uffici pubblici locali del lavoro, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, individua le imprese che appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario offrendo adeguati posti di lavoro. Le imprese pubbliche o private, presso cui lavorano detenuti o internati, sono tenute a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. Le dette imprese devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

I detenuti e gli internati ammessi al lavoro presso imprese esterne esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà. Per controllare che il lavoro presso aziende private avvenga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del detenuto o dell'internato, la direzione, oltre che del personale dipendente, può avvalersi anche del centro di servizio sociale.

- necessaria documentazione.**
4. **Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'amnesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.**
  5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
  6. **La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria specificamente comandato, nonché il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all'esterno.**
  7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da **personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.**
  8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno **il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.**
  9. **Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.**
  10. **I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.**
  11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.
  12. **L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla**

direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge.

13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale.
14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.
15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono comunicate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.
16. I controlli di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.
17. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.
18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.

Art. 47.  
Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro

Art. 49  
*(Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti)*

Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge in relazione al tipo di lavoro disponibile, alle condizioni economiche della famiglia, al tempo trascorso in stato di inattività lavorativa involontaria durante la detenzione o l'internamento, nonché al comportamento tenuto.

Art. 48.  
Obbligo del lavoro

I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto, a meno che non siano autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche.

Art. 49.  
Attività artigianali, intellettuali o artistiche

Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.

Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal settimo comma dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.

Le autorizzazioni sono date dal direttore che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione. Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dallo istituto, senza spese per l'amministrazione. Qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica il detenuto o l'internato riceva un utile finanziario, su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, primo, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della legge.

1. Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge.

2. **Il direttore dell'istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.**

Art. 50  
(*Obbligo del lavoro*)

1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, **che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio**, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.

Art. 51  
(*Attività artigianali, intellettuali o artistiche*)

2. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.

3. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro.

4. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal **quattordicesimo comma** dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.

5. Le autorizzazioni, **sentito il gruppo di osservazione e trattamento**, sono date dal direttore dell'istituto che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.

6. Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'Amministrazione.

7. **Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno**, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.

Art. 52  
(*Lavoro a domicilio*)



Art. 50.

Esclusione dalle attività lavorative

Il detenuto o l'internato addetto al lavoro, che tiene un comportamento che configuri un sostanziale rifiuto dell'adempimento dei suoi compiti, è escluso dalle attività lavorative, con provvedimento del direttore, salve le sanzioni di carattere disciplinare.

La esclusione dalle attività lavorative é disposta dal direttore anche nel caso di mancanza di rendimento del detenuto o dello internato, sentito il preposto alle lavorazioni.

Art. 51.

Lavoro in semilibertà.

I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà versano alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore e devono dimostrare alla direzione stessa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà.

Art. 52.

Assegni familiari

I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni familiari per le persone a carico.

Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.

Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente.

Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.

Se la persona a carico é incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi é lo stesso

- 1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'articolo 51.**

Art. 53

*(Esclusione dalle attività lavorative)*

- 1. L'esclusione dall'attività lavorativa è adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.**

Art.54

*(Lavoro in semilibertà)*

- 2. I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà sono tenuti a versare** alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
- 3. I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà.**
- 4. I condannati e gli internati ammessi al lavoro autonomo in semilibertà versano alla direzione dell'istituto i corrispettivi al netto delle ritenute non appena percepiti.**

Art.55

*(Assegni per il nucleo familiare)*

- 1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.**
- 2. Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.**
- 3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all'acquisizione, chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.**
- 4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.**

detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace è affidato.

Art. 53.  
Prelievi sulla remunerazione

Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dai numeri 1) e 3) dell'art. 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.  
Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative alla attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'art. 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.

Art. 54.  
Peculio

Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.  
È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della remunerazione. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che può superare il limite di un milione di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.

Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivi, il magistrato di sorveglianza può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.

Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti.

Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di due milioni.

Il ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e la loro distribuzione nel tempo.

È ammessa deroga a tali disposizioni, su autorizzazione del direttore, solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.

La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.

Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.

- Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace è affidato.

Art. 56  
(Prelievi sulla remunerazione)

- Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.
- Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.

Art. 57  
(Peculio)

- Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.
- È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto **della mercede**. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare **il limite di due milioni di lire**. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.
- Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivi, il **direttore dell'istituto** può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.
- Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e **per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.**
- Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.
- Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti

Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati.

Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla cassa depositi e prestiti.

L'ammontare degli interessi corrisposti dalla cassa depositi e prestiti è versato all'erario.

Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel sesto comma del presente articolo.

Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.

I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati, con decreto del ministro per la grazia e giustizia, emanato di concerto con il ministro per il tesoro.

Art. 55.

Manifestazioni di professione religiosa

I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa.

È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purché non si tratti di riti pregiudizievoli all'ordine e alla disciplina dell'istituto.

Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime.

Negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.

Per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e

e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.

7. **La disposizione del comma 6 è derogabile** su autorizzazione del direttore dell'istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.
8. La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.
9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.
10. Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.
11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.
12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.
13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 58

(Manifestazioni della libertà religiosa)

1. I detenuti e gli internati **hanno diritto di** partecipare ai riti della loro confessione religiosa **purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.**
2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.
3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria confessione religiosa, purché non si **esprima in comportamenti molesti per la comunità.**
4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. **Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime;**

l'assistenza religiosa, nonché la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal ministero dell'interno.

Art. 56.

Attività culturali, ricreative e sportive

I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate.

I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione preveduta dall'art. 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall'art. 62 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'art. 66, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.

Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e di quella delle persone indicate nell'art. 17 della legge.

Art. 57.

Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi **dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria**, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.

5. Per l'istruzione religiosa **o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto**, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.
6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza **spirituale**, nonché la celebrazione dei riti **delle confessioni** diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati **da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.**

Art. 59

*(Attività culturali, ricreative e sportive)*

1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. **Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.**
2. I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità indicate **dall'articolo 67** del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.
4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati **nell'articolo 71**, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.
5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.
6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.

Art. 60

*(Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano)*

La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.

Art. 58.

Rapporti con la famiglia

La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti, dei consigli di aiuto sociale e dei centri di servizio sociale.

Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso, al suo ritorno.

Art. 59.

Comunicazione dell'ingresso in istituto

Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte del sottufficiale di servizio o del personale di custodia che opera nelle case mandamentali, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.

La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in un modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato.

Se si tratta di minore, la spesa è a carico dell'amministrazione.

Art.60

Comunicazioni di infermità e di decessi.

In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne

1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.

Art.61

*(Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento)*

1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.
2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, **a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore**, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso **al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto può:**
  - a) **concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;**
  - b) **autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.**

Art. 62

*(Comunicazione dell'ingresso in istituto)*

1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte **degli operatori penitenziari**, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.
2. La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di **minore o di detenuto o internato privo di fondi**, la spesa è a carico dell'Amministrazione.
3. **Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.**

Art. 63

*(Comunicazione di infermità e di decessi)*

1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione

dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione, con il mezzo telegrafico o telefonico. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dello internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.

Art. 61.  
Permessi

I permessi preveduti dal primo e secondo comma dell'art. 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.

Nella ordinanza di concessione, il magistrato di sorveglianza, o la competente autorità giudiziaria, se si tratta di imputato, oltre a stabilire le prescrizioni che ritiene opportune, specifica se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.

Quando nell'ordinanza di concessione è disposta l'effettuazione della scorta, la relativa richiesta è inoltrata dalla direzione dell'istituto penitenziario all'arma dei carabinieri, quando nel luogo di partenza non esista l'ufficio di pubblica sicurezza e in tutti i casi in cui sia necessario il cambio di scorta. La richiesta è trasmessa alla autorità di pubblica sicurezza, quando nel luogo di partenza esista un ufficio di pubblica sicurezza e non sia necessario il cambio di scorta.

dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'Amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune.

2. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti.
3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.

Art. 64  
(Permessi)

1. I permessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.
2. **Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.**
3. **Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.**
4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.
5. **Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.**
6. **Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della legge.**

Art. 65  
(Permessi premio)

1. **Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso**



premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.
3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'Amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.
5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.
6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

**Art. 66**

*(Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza)*

1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 64 e 65 il direttore

Art. 62.

Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12 e 27 della legge sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.

I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze previste dagli articoli 12 e 27 della legge durano in carica quattro mesi.

Art. 63.

Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previsti dall'art. 17 della legge. Ai privati cittadini e ai designati dalle istituzioni o associazioni è affidato lo svolgimento di singole iniziative con speciale riferimento ai contatti con la società libera. La direzione dello istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.

Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore dispone l'allontanamento delle persone sopra indicate dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza, per i provvedimenti di sua competenza.

Al fine di sollecitare la disponibilità di persone e di enti idonei alla collaborazione, la direzione dell'istituto, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale curano la diffusione di informazioni sull'esigenza della partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e sulle possibili forme di essa.

**dell'istituto presso il quale l'interessato si trova dà notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.**

Art. 67

*(Garanzie di sorteggio delle rappresentanze)*

1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, **20** e 27 della legge sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.
2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze previste dagli articoli 12, **20** e 27 della legge durano in carica quattro mesi.

Art. 68

*(Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa)*

1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previste dall'articolo 17 della legge.
2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.
3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.
4. **La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.**
5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore **comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.**
6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e **per programmarne periodicamente la collaborazione**, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, **di concerto fra loro**, curano la **partecipazione** della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili

CAPO IV  
Regime penitenziario

Art. 64.

Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge 26 luglio 1975, n. 354, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme contenute nella legge, nel regolamento di esecuzione e nel regolamento interno, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali.

Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel primo comma del presente articolo è data notizia ai detenuti e agli internati.

L'osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

Art. 65.

Norme di comportamento

I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il "lei"

Art. 66.

Compiti di animazione e di assistenza

A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro in comune.

Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.

forme di essa.

CAPO IV  
Regime penitenziario

Art. 69

*(Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria)*

1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.
2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme **di cui al comma 1**, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. **L'estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.**
3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.
4. L'osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

Art. 70

*(Norme di comportamento)*

1. I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.
2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.
3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il "lei".

Art. 71

*(Compiti di animazione e di assistenza)*

1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro in comune.
2. Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.

Art. 67.

Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi

In caso di danni a cose mobili o immobili della amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile.

All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.

In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dello istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nella eventualità di procedimento disciplinare.

Art. 68.

Isolamento

L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. In tal caso, l'isolamento si esegue, presso una apposita sezione, in una camera che deve avere le caratteristiche indicate dal primo comma dell'art.6 della legge e che comunque, in mancanza di una o più di queste caratteristiche, deve essere igienicamente idonea, dotata di letto, materasso, cuscino e delle coperte necessarie, nonché di tavolo e sgabello.

Ai detenuti e agli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, non è consentito comunicare con i compagni né avere corrispondenza telefonica o colloqui; ad essi è consentito tenere soltanto quotidiani, periodici e libri.

Il colloquio con i familiari o i conviventi è consentito quando ricorrano circostanze eccezionali.

Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

Le condizioni degli imputati durante l'istruttoria e degli arrestati nel procedimento di prevenzione, che sono in isolamento, non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.

Art. 72

(Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione o di terzi)

1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'Amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile **valutandone la colpa.**
2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.
3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.
4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.
5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.

Art. 73

(Isolamento)

1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. **Anche** in tal caso, l'isolamento si esegue in **locali** con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.
3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune di cui al comma 2, è **precluso** di comunicare con i compagni.
4. **L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.**
5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.
6. Le condizioni **delle persone sottoposte ad indagini preliminari** che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.
7. **La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico sia**

Art. 69.  
Perquisizioni

Le operazioni di perquisizione previste dall'art.34 della legge sono effettuate dal personale di custodia dell'istituto. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi assiste deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

Negli istituti, diversi dalle case mandamentali, alla perquisizione assiste un sottufficiale. Negli istituti e nelle sezioni femminili, la perquisizione é effettuata da due vigilatrici penitenziarie.

La perquisizione può non essere eseguita quando é possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto delle cose di appartenenza dei soggetti.

Il regolamento interno dell'istituto stabilisce quali sono le situazioni, con quella preveduta dall'art. 78, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.

Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari é necessario l'ordine del direttore.

Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle altre forze armate in servizio di pubblica sicurezza.

In casi di urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione informandone immediatamente il direttore.

Art. 70.  
Istanze e reclami

Il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il direttore dell'istituto devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ove ciò non possa avvenire a mezzo di periodici colloqui individuali, i predetti devono visitare con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per presentare eventuali istanze o reclami orali.

Ai detenuti e agli internati che lo richiedono é fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell'art. 35 della legge.

Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare del sistema della busta chiusa, dovrà

**di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.**

**8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.**

Art. 74  
(Perquisizioni)

1. Le operazioni di perquisizione **previste** dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale **del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente**. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi assiste deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
2. La perquisizione può non essere eseguita quando é possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.
3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto **della dignità dei detenuti nonché** delle cose di appartenenza **degli stessi**.
4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, **con quella prevista dall'articolo 83**, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.
5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari é necessario l'ordine del direttore.
6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente **alle Forze di polizia e alle altre Forze a disposizione del Prefetto ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121**.
7. In casi di **particolare** urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, **specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza**.

Art. 75  
(Istanze e reclami)

1. Il magistrato di sorveglianza, **il provveditore regionale** e il direttore dell'istituto devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. **Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano** con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi **per i necessari colloqui ovvero** per presentare eventuali istanze o reclami orali. **Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle**



provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente non è in condizioni di sostenere le spese per l'eventuale spedizione postale, si provvede a cura della direzione. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

Art. 71.

Ricompense

Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:

- A) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
- B) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;
- C) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;
- D) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;
- E) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;
- F) atti meritori di valore civile.

I comportamenti suindicati sono ricompensati con:

- A) encomio;
  - B) autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali, o all'aperto, e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'art. 18 della legge;
  - C) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, sempreché ne ricorrano i presupposti;
  - D) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.
- La ricompensa di cui alla lettera a) è concessa dal direttore; quelle di cui alle lettere b), c) e d) sono concesse dal consiglio di disciplina.

Nei confronti degli imputati l'esecuzione della ricompensa di cui alla lettera b) è condizionata all'autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale dell'individuo.

**due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.**

2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell'articolo 35 della legge.
3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente è **privo di fondi**, si provvede a cura della direzione.
4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'Amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

Art. 76

(Ricompense)

1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:

- a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
- b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;
- c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;
- d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;
- e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;
- f) atti meritori di valore civile.

2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
  - a) encomio;
  - b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, **47-ter**, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e **94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**, sempre che ne ricorrano i presupposti;
  - c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.
3. La ricompensa di cui alla lettera a) **del comma 2** è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, **sentito il gruppo di osservazione**.
4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale **del soggetto**.
5. Delle ricompense concesse all'imputato è data



Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.

Art. 72.

Infrazioni disciplinari e sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

- 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
- 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- 4) atteggiamento molesto nei confronti dei compagni;
- 5) schiamazzi e linguaggio blasfemo;
- 6) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
- 7) simulazione di malattia;
- 8) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- 9) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- 10) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) dell'art. 33 della legge;
- 11) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
- 12) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
- 13) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione e affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
- 14) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
- 15) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- 16) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
- 17) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
- 18) ritardi nel rientro previsti dagli articoli 30, 51, 52 e 53 della legge;
- 19) partecipazione a disordini o a sommosse;
- 20) promozione di disordini o di sommosse;
- 21) evasione;
- 22) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopraelencate.  
La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del presente articolo, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

Art. 73.

Provvedimenti disciplinari in via cautelare

comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.

Art. 77

(Infrazioni disciplinari e sanzioni)

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

- 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
- 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti **della comunità**;
- 5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
- 6) simulazione di malattia;
- 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;
- 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
- 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
- 12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
- 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;
- 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
- 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
- 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, **30-ter**, 51, 52 e 53 della legge;
- 18) partecipazione a disordini o a sommosse;
- 19) promozione di disordini o di sommosse;
- 20) evasione;
- 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

2. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.
3. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

Art. 78

(Provvedimenti disciplinari in via cautelare)

1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose,

In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con l'esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione preveduta del penultimo comma dell'art. 39 della legge. Il direttore convoca immediatamente il consiglio di disciplina, il quale deve iniziare il procedimento disciplinare non oltre le ventiquattro ore dall'inizio dell'esecuzione del provvedimento cautelare ed emettere la sua decisione non oltre le dodici ore successive. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata dal consiglio di disciplina.

Art. 74.

Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

Quando il giudizio disciplinare deve essere sospeso ai sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale, i definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi all'esito del procedimento penale.

Art. 75.

Sospensione e condono delle sanzioni

L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

Art. 76.

Procedimento disciplinare

Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del

nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, **con provvedimento motivato**, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge.
3. Il direttore **attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.**
4. **La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni.** Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Art. 79

*(Procedimento penale e provvedimenti disciplinari)*

1. **Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorché, per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria.**
2. **In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.**

Art. 80

*(Sospensione e condono delle sanzioni)*

1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.
2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.
3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

Art. 81

*(Procedimento disciplinare)*

1. Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso

fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

Il direttore contesta, alla presenza del titolare del servizio di custodia, l'addebito all'accusato, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.

Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) dell'art. 39 della legge convoca l'accusato davanti a sé, altrimenti fissa il giorno e l'ora della convocazione dello accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al secondo comma del presente articolo.

Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.

Se nella procedura avanti al direttore risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.

La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale udienza di rinvio. Del procedimento è redatto sommario processo verbale.

Art. 77.

Mezzi di coercizione fisica

La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'art. 41 della legge e sotto il controllo sanitario ivi previsto, si effettua con l'uso di fasce di contenzione ai polsi e alle caviglie.

La foggia e le modalità di impiego delle fasce devono essere conformi a quelle in uso, per le medesime finalità, presso le istituzioni ospedaliere psichiatriche pubbliche.

Art. 78.

Trasferimenti

Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza deve essere considerata la possibilità di accogliere le richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato fisico-psichico, con particolare riguardo all'assenza di condizioni che lo rendano inidoneo a sopportare il viaggio. Se sussistono tali condizioni, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare

tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

2. Il direttore, alla presenza del **comandante del reparto di polizia penitenziaria**, contesta l'addebito all'accusato, **sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto**, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.
3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.
4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del **primo comma** dell'articolo 39 della legge convoca, **entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2**, l'accusato davanti a sé **per la decisione disciplinare**. Altrimenti fissa, **negli stessi termini**, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.
5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
6. Se nel corso **del procedimento** risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.
7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale **sommario processo verbale**.
8. **Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.**

Art. 82

(Mezzi di coercizione fisica)

1. La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario **con l'uso dei mezzi impiegati** per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere **pubbliche**.

Art. 83

(Trasferimenti)

1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza **si tiene conto** delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.
2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato **psico-fisico**, con particolare riguardo alle condizioni che rendano **possibile** sopportare il viaggio **o che non lo consentano**. **In quest'ultimo caso**, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.
3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al

direttamente con sé, nei limiti preveduti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:

- A) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del ministro;
- B) la cartella personale;
- C) il certificato sanitario preveduto dal secondo comma del presente articolo;
- D) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
- E) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;
- F) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.

Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.

Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale, sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.

Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma precedente sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dallo internato che sia stato trasferito a sua domanda.

Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma del presente articolo si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dello interessato.

Art. 79.

Richieste per le traduzioni

Le richieste per le traduzioni, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, da un istituto all'altro e da un istituto a

detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:
  - a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro **della Giustizia**;
  - b) la cartella personale;
  - c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;
  - d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
  - e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;
  - f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.
5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.
6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.
7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel **comma 6** sono, in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.
8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.
9. **Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:**
  - a) **i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per la ammissione a misure alternative;**
  - b) **i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente perseguibili in altra sede;**
  - c) **le detenute con prole in istituto;**
  - d) **gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.**

Art. 84

(Traduzioni)

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle altre disposizioni normative che**

un luogo esterno di cura o viceversa, sono inoltrate all'arma dei carabinieri o all'autorità di pubblica sicurezza, secondo le disposizioni del presente articolo.

Le traduzioni possono essere ordinarie o straordinarie. Le ordinarie sono quelle effettuate periodicamente per il trasferimento dei soggetti negli istituti penitenziari della repubblica; sono straordinarie quelle effettuate per trasferimenti determinati da urgenti necessità, eventi eccezionali o casi particolari.

La richiesta è inviata all'arma dei carabinieri per l'espletamento dei servizi di traduzione ordinaria; la richiesta è parimenti rivolta alla stessa arma per l'effettuazione dei servizi di traduzione straordinaria quando nel luogo di partenza non esista un ufficio di pubblica sicurezza e in tutti i casi in cui sia necessario il cambio di scorta.

La richiesta è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza per l'espletamento dei servizi di traduzione straordinaria quando nel luogo di partenza esista un ufficio di pubblica sicurezza e non sia necessario effettuare il cambio di scorta.

La richiesta per l'accompagnamento e l'assistenza dinanzi alla autorità giudiziaria è sempre inoltrata all'arma dei carabinieri.

Art. 80.

Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti

I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il ministero; quelli tra istituti di diversi distretti sono disposti dal ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede.

I trasferimenti per motivi di giustizia sono richiesti dalla competente autorità giudiziaria, rispettivamente, all'ispettore distrettuale e al ministero, che vi provvedono senza indugio.

Nei casi di assoluta urgenza determinati da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.

L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 è disposta dal ministero.

**regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**

Art. 85

*(Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni)*

1. **Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente.** I trasferimenti tra istituti dello stesso **provveditorato** sono disposti dal **provveditore regionale**. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede.
2. **Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria precedente.**
3. **I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.**
4. **La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.**
5. **I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal**

	<p><b>comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.</b></p> <p><b>6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.</b></p> <p>7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.</p> <p>8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.</p> <p>9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal <b>Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</b></p>
<p>Art. 81. Assistenza nelle traduzioni di detenute e di internate</p> <p>Nelle traduzioni delle detenute e delle internate è prestata assistenza da parte del personale femminile che svolge mansioni di custodia negli istituti.</p>	<p>Art. 86 <i>(Traduzioni di detenute e di internate)</i></p> <p><b>1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.</b></p>
<p>Art. 82. Uso di abiti civili nelle traduzioni</p> <p>Nelle traduzioni per comparire di fronte all'autorità giudiziaria i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.</p> <p>Oltre che nei casi indicati dalla legge, gli abiti civili, nel corso delle traduzioni, possono essere indossati anche dagli internati che, a giudizio del direttore, diano sicuro affidamento.</p>	<p>Art. 87 <i>(Uso di abiti civili nelle traduzioni)</i></p> <p><b>1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.</b></p>
<p>Art. 83. Trattamento del dimittendo</p> <p>Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, concretamente orientato verso la risoluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente, a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento. Per la definizione e l'esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del consiglio di aiuto sociale e del centro di servizio sociale.</p>	<p>Art. 88 <i>(Trattamento del dimittendo)</i></p> <p>1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato <b>alla soluzione</b> dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento <b>anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.</b></p> <p>2. Per la definizione e l'esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, <b>dei servizi territoriali competenti e del volontariato.</b></p>
<p>Art. 84. Dimissione</p>	<p>Art. 89 <i>(Dimissione)</i></p>



La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane. La dimissione degli altri detenuti e degli internati é effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento. Quando all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva, o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dallo art. 30, alla nuova assegnazione. Il consiglio di aiuto sociale e il centro di servizio sociale, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera. In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario. Della sospensione é data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al ministero. Se il dimesso non é in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale é residente.

Art. 85.  
Provvedimenti in caso di evasione

In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della repubblica, al magistrato di

1. La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria.
2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.
3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati é effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.
4. Quando all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva **di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 del codice procedura penale**, o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione.
5. Il centro di servizio sociale, **i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro**, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.
6. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.
7. In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.
8. Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, **al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**.
9. Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.
10. **All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà.**
11. **Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, preve opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.**
12. **Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.**

Art. 90  
(Provvedimenti in caso di evasione)

2. In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato

sorveglianza e al ministero, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.

I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno e, successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la cassa depositi e prestiti.

All'atto del rientro dello evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito dispone lo svincolo del deposito e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.

Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dello istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del quarto comma dello art. 87, autorizza la cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.

Art. 86.

Indicazioni negli atti dello stato civile

Negli atti dello stato civile, preveduti dal primo comma dell'art. 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dello istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.

Art. 87.

Provvedimenti in caso di decesso

Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.

La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'art. 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.

I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi.

I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità. Questa prova può essere data nei modi preveduti dagli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto 20 maggio 1940, n. 775, modificato dal decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1955, n. 1509.

Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi alla pretura del luogo, per la devoluzione successoria.

Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della repubblica presso il tribunale di Roma.

Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.

di sorveglianza e al **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.

3. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.
4. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.
5. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 **dell'articolo 92**, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.

Art. 91

*(Indicazioni negli atti dello stato civile)*

1. Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.

Art. 92

*(Provvedimenti in caso di decesso)*

1. Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.
2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.
3. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi.
4. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità, **in base alla normativa vigente in materia.**
5. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.
6. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
7. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'Amministrazione.

<p>Art. 88. Intervento delle forze armate in servizio di pubblica sicurezza</p> <p>Qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento delle forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il ministero.</p> <p style="text-align: center;">CAPO V Assistenza</p>	<p>Art. 93 <i>(Intervento delle Forze di polizia)</i></p> <p>1. Qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al <b>Prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121</b>, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, <b>il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</b></p> <p style="text-align: center;">CAPO V Assistenza</p>
<p>Art. 89. Assistenza alle famiglie</p> <p>Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'art. 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.</p>	<p>Art. 94 <i>(Assistenza alle famiglie)</i></p> <p>1. Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.</p> <p>2. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.</p>
<p>Art. 90. Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi</p> <p>Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e privati, che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VI</p>	<p>Art. 95 <i>(Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi)</i></p> <p>1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VI</p>
<p>Misure alternative alla detenzione e remissione del debito</p> <p>Art. 91.</p>	<p>Misure alternative alla detenzione e <b>altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza</b></p> <p>Art. 96</p>

Affidamento in prova al servizio sociale

La richiesta di affidamento in prova al servizio sociale è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette, senza ritardo, alla sezione di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

*(Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione)*

1. **L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto** è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza **territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione** unitamente a copia della cartella personale. **Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.**
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l'istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.
4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa:
  - a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva;
  - b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento.
1. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all'articolo 118.
2. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l'ordinanza di rigetto è notificata all'interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.

Art. 97

*(Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale)*

L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal quarto comma dell'art.47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute. Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova.

Non appena l'ordinanza di affidamento è divenuta definitiva, la cancelleria della sezione provvede a trasmetterla, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, indicato nella detta ordinanza, competente per l'esecuzione della prova, e ne dà notizia alla direzione dell'istituto dove il condannato si trova, perché ne provochi il sollecito trasferimento in un istituto situato nella giurisdizione dell'ufficio di sorveglianza

1. **L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza è trasmessa senza ritardo:**
  - a) **all'ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale; al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata; all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena; agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l'interessato è libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice procedura penale, con l'avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata.**
2. **Il direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo.**
3. **L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti competente per la prova previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice procedura penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena.**
4. **Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di**

suddetto.

Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in località situata in altra giurisdizione, e ciò risulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, alla sezione di sorveglianza del distretto di corte di appello in cui il suo ufficio si trova.

Il trasferimento è disposto dalla sezione di sorveglianza senza alcuna formalità di procedura. In caso di trasferimento, la cancelleria della sezione comunica la decisione all'interessato e alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza che ha inoltrato la richiesta e di quello nella cui giurisdizione la prova dovrà continuare a svolgersi. Il fascicolo degli atti concernenti l'affidamento viene trasmesso al magistrato di sorveglianza competente. In caso di rigetto della richiesta, il provvedimento è comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a darne notizia all'interessato.

Il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati nell'ottavo comma dell'art. 47 della legge, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, che operano sotto la sua diretta responsabilità.

Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel nono comma dell'art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale incaricato della supervisione.

prova all'ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.

6. Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.

7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.

8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge **secondo le modalità precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge.**

9. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel **decimo** comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale **di cui al comma 8.**

**10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.**

#### Art. 98

*(Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale)*

1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza,



comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-*bis* della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.

2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall'articolo 51-*bis* della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorranno ulteriori accertamenti.
3. Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza è notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero, competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.
4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale provvede come indicato al comma 3 del presente articolo.

Quando il magistrato di sorveglianza competente per la esecuzione della prova ritenga che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento, indicate nel decimo comma dell'art.47 della legge, trasmette immediatamente alla sezione di sorveglianza del distretto di corte di appello, in cui l'ufficio si trova, richiesta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.

La disposizione del comma che precede si applica anche quando è ritenuta necessaria la modifica delle prescrizioni nel corso dell'affidamento. Questa modifica è disposta dalla sezione di sorveglianza senza alcuna formalità.

La sezione procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dall'art. 71 della legge.

5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, **direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono** le condizioni per la revoca dell'affidamento **in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa ai sensi dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.**
6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa.
7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da espriare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espriare. L'ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 97.
8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espriato.

#### Art. 99

*(Affidamento in prova in casi particolari)*

1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcooldipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione.
2. Quando l'interessato è libero, si applica l'articolo 656 del codice procedura penale. L'interessato è

tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell'interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98.
4. Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento è stato concesso, si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o dall'ente che ne cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 51-*bis* della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.

#### Art. 100

*(Detenzione domiciliare)*

1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.
3. Nei casi previsti dalle lettere *a), b), c) e d)* del primo comma dell'articolo 47-*ter* della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.
5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 97.
6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale.
7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.

## Art. 92.

## Regime di semilibertà

Per l'inoltro delle richieste e delle proposte di ammissione al regime di semilibertà si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo.

Nei confronti del condannato o dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che può essere redatto, in via provvisoria, anche dal solo direttore e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro.

La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e la assistenza del soggetto nell'ambiente libero.

Quando sopravvengono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 51 della legge o quando si verifica il caso preveduto dal terzo comma del medesimo articolo, il direttore riferisce alla sezione di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.

Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.

## Art. 101

*(Regime di semilibertà)*

1. **L'ordinanza di ammissione alla semilibertà, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice procedura penale, è inviata, in copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale.**
2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere **redatto entro cinque giorni**, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. **Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.**
3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. **Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.**
4. **Nei casi in cui** all'articolo 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.
5. L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.
6. **Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero**

Art. 93.  
Licenze

Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, a cui viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali egli dovrà far fronte nel corso della licenza stessa.

Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica l'ultimo comma dell'art. 84.

Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo.

Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.

Art. 94.  
Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'art. 54 della legge, si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91 del presente regolamento.

La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari.

Il pubblico ministero o il pretore competenti per l'esecuzione comunica alla sezione di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.

**l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche.**

7. **Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge non è disposto pianto.**

8. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.

9. **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.**

Art. 102  
(Licenze)

1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, **ai quali** viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.

2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, **si applica il comma 9 dell'articolo 89** (*Se non è in grado di provvedere per suo conto...*).

3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.

Art. 103  
(Riduzioni di pena per la liberazione anticipata)

1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge; **si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili.**

2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento **e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori**, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.

3. **L'organo** del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica **al tribunale** di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.

4. **L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.**

Art. 104  
(Liberazione condizionale)

1. **Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia**

Art. 95.

Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata.

Copia delle prescrizioni del magistrato di sorveglianza, oltre che alle autorità, agli istituti e alle persone indicati nel primo comma dell'art. 649 del codice di procedura penale, è comunicata al centro di servizio sociale a cui è affidato il compito di aiutare il soggetto ai fini del suo reinserimento. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

Art. 96.

Remissione del debito.

La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese del procedimento e di mantenimento, che il condannato o l'internato non sia stato in grado di rimborsare, deve essere presentata, entro tre mesi dalla dimissione, al magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova l'istituto da cui il condannato o l'internato è stato dimesso.

Per la valutazione della condotta del soggetto, il magistrato di sorveglianza tiene in conto, oltre gli elementi di sua diretta conoscenza, anche le annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto.

Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del consiglio di aiuto sociale del luogo di residenza del dimesso e può chiedere informazioni agli organi finanziari. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione, per il pagamento delle spese

della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata.

2. **L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.**
3. **Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.**
4. **Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.**

Art. 105

*(Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata)*

1. **Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità precisate dall'articolo 118 nei limiti del regime proprio della misura.**
2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

Art. 106

*(Remissione del debito)*

1. **Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà.**
2. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari.
3. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o



del procedimento, eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice dell'esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.

Dalla richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dello istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente. A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.

- della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.
4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente.
  5. A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.

Art. 107

*(Comunicazioni all'organo dell'esecuzione)*

1. **Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza, al casellario giudiziale e, se l'interessato è detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva.**
2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.

Art. 108

*(Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive)*

1. **Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.**

Art. 109

*(Pareri sulla domanda o proposta di grazia)*

<p style="text-align: center;">TITOLO II Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Istituti penitenziari</p> <p>Art. 97. Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa</p> <p>Per le esigenze prevedute dal terzo comma dell'art.61 della legge, può essere disposta l'assegnazione di condannati alla pena dell'arresto o di condannati alla pena della reclusione a case mandamentali o circondariali in località dove non esiste istituto o sezione di casa di arresto o di reclusione. Nelle case mandamentali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a un anno o con un residuo di pena non superiore a un anno. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a tre anni o con un residuo di pena non superiore a tre anni. Per le medesime esigenze indicate nel primo comma del presente articolo, possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a un anno. Le assegnazioni prevedute nel presente articolo sono disposte dal ministero. L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua nelle case di reclusione.</p> <p>Art. 98. Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici</p> <p>Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dal successivo art. 100, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Istituti penitenziari</p> <p>Art. 110 <i>(Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il più breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale.</b></li> </ol> <p>Art. 110 <i>(Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.</b></li> <li>Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.</li> <li>Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.</li> <li>Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte <b>dal provveditore regionale della Amministrazione penitenziaria.</b></li> <li>L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua nelle case di reclusione.</li> </ol> <p>Art. 111 <i>(Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto <b>dall'articolo 113</b>, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, <b>ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.</b></li> <li>Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle</li> </ol>
---	---

Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza preveduta dal n. 3) del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati sottoposti a perizia psichiatrica nell'ipotesi preveduta dal numero 1 del secondo comma dell'art. 318 del codice di procedura penale, nonché gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 88 del codice di procedura penale, 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza preveduta dal n.2) del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario o l'ordine di ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.

La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale.

I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente sono assegnati, per l'esecuzione della pena, agli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche.

Art. 99.

Accertamento delle infermità psichiche

L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale e dal comma quarto del precedente articolo, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, da parte del magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.

L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di

sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.

3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati, **i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.**
4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, **anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.**
5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.
6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.
7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione della pena **possono essere** assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche **quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.**

Art. 112

*(Accertamento delle infermità psichiche)*

1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, **dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento**, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della

sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo di tempo superiore a trenta giorni.

All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti preveduti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale o dal quarto comma del precedente articolo, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.

Art. 100.

Convenzioni con ospedali psichiatrici civili

La amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni con ospedali psichiatrici civili per il ricovero di soggetti destinati ad ospedali psichiatrici giudiziari, previa intese con la regione competente e secondo gli indirizzi del ministero della sanità.

Nei confronti dei detenuti e degli internati ricoverati presso gli ospedali psichiatrici civili, si applicano tutte le norme di legge e di regolamento prevedute per le loro categorie giuridiche di appartenenza.

Art. 101.

Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione

L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata dal ministero.

Art. 102.

Differenziazione degli istituti

Nel territorio di ciascuna regione e nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 59 della legge, è realizzata una differenziazione degli istituti stessi, rispondente ai criteri indicati nel secondo comma dell'art. 14 della legge.

Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento.

Le esigenze dei vari gruppi di condannati e di internati, nonché l'individuazione dei tipi di trattamento adeguati a rispondere ad esse sono desunte dall'analisi delle caratteristiche della popolazione penitenziaria, integrata da rilevazioni sull'andamento della criminalità e sugli atteggiamenti della collettività al riguardo.

L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.

medesima categoria.

2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.
3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale **o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento**, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.

Art. 113

*(Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici)*

1. **Nel rispetto della normativa vigente l'Amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.**

Art. 114

*(Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione)*

1. L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata **dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**

Art. 115

*(Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti)*

1. **In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale.**
2. Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 59 della legge, è realizzata una **distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni, che valga a rendere operativi i** criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge.
3. **Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultino necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia**

Art. 103.

Accesso di ministri di culto agli istituti

I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere allo istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità.

Art. 104.

Visite agli istituti

Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Non sono consentite, in loro presenza, osservazioni sulla vita dell'istituto.

Non può essere comunicato alcun particolare concernente singoli imputati a persone diverse dai magistrati che procedono.

I visitatori sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata. Il ministero può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'art. 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita.

CAPO II  
Servizio sociale e assistenza

Art. 105.

Centro di servizio sociale

Presso i centri di servizio sociale, oltre al personale della

attenuata, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.

4. **I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcoolodipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività per HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato.**
5. L' idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.
6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento.

Art. 116

(Accesso di ministri di culto agli istituti)

1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma **dell'articolo 58** sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. **Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.**

Art. 117

(Visite agli istituti)

1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. **Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dello istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.**
2. **Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. **Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.**

CAPO II  
Servizio sociale e assistenza

Art. 118

(Centro di servizio sociale)

1. **Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi**

carriera direttiva degli assistenti sociali e a quello della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, è addetto personale delle altre carriere di concetto e di quella esecutiva, nonché personale operaio della amministrazione penitenziaria.

Nell'ambito del centro di servizio sociale sono organizzati servizi di segreteria, di ragioneria e di archivio.

Il centro di servizio sociale è ubicato in appositi locali.

Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro fra i vari settori d'intervento preveduti dalla legge; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento e la supervisione tecnica.

Le persone che desiderano collaborare con i centri di servizio sociale nei settori di attività indicati nell'ultimo comma dell'art. 78 della legge operano secondo le direttive del direttore del centro, sotto la sua diretta responsabilità o quella dell'assistente sociale da lui designato.

- distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.**
2. **Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.**
  3. **Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dall'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area.**
  4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali **distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.**
  5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro **relativamente alle aree di appartenenza**; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. **Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale.**
  6. **Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.**
  7. **Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall'Amministrazione penitenziaria.**
  8. **In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:**
    - a) **dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;**
    - b) **da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;**
    - c) **da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;**
    - d) **da una sollecitazione a una valutazione critica**



Art. 106.  
Consiglio di aiuto sociale

Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.  
Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.  
I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.  
Essi prestano la loro opera gratuitamente.  
Dell'opera prestata dai predetti impiegati é presa nota nei loro fascicoli personali ai fini della formulazione dei giudizi complessivi annuali.  
La composizione del consiglio é attuata, per la durata di un triennio, con provvedimento del presidente del tribunale che é comunicato al ministero.  
Il consiglio si riunisce due volte all'anno per deliberazioni in ordine al bilancio di previsione, alla programmazione degli interventi e al rendiconto e si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra provvedere su affari di particolare rilievo.  
Il presidente distribuisce, tra i vari componenti, la cura delle attività indicate negli articoli 75 e 76 della legge.  
Nello svolgimento di tali attività, i componenti del consiglio di aiuto sociale mantengono gli opportuni collegamenti con gli ispettori distrettuali, le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. Essi riferiscono a presidente e al consiglio sulle attività svolte, sui risultati conseguiti e sui problemi emersi, anche al fine della programmazione degli ulteriori interventi.  
I componenti del comitato per l'occupazione degli assistiti prestano la loro opera gratuitamente.  
Il presidente del consiglio di aiuto sociale riferisce al ministero sull'attività del consiglio e del comitato e trasmette al ministero stesso copie del bilancio preventivo e del rendiconto annuali.  
Il consiglio di aiuto sociale coordina le attività che gli enti, le associazioni pubbliche e private e le persone svolgono nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria; può chiedere al ministero la assegnazione di contributi per lo svolgimento di dette attività, riferendo in merito alle attività stesse.  
All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attività che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale, provvede, con periodicità semestrale, il ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal settimo comma dell'art.73 e dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge.  
Il ministero ripartisce i contributi, avendo riguardo alle attività dei consigli di aiuto sociale e ai mezzi economici di cui dispongono.

Art. 107.  
Assistenti volontari

**adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.**

Art. 119  
(Consiglio di aiuto sociale)

1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.
2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.
3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.
4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 120  
(Assistenti volontari)

L'autorizzazione preveduta dal primo comma dell'art.78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.

Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata. Se l'assistente volontario si rivela inadatto al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al ministero, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

## PARTE II

Amministrazione e contabilità della cassa delle ammende e della cassa per il soccorso e la assistenza alle vittime del delitto.

1. L'autorizzazione **prevista** dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. **L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.**
2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
3. L'autorizzazione ha durata annuale, **ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.**
4. **La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.**
5. Se l'assistente volontario si rivela inadatto al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

## PARTE II

Cassa delle ammende

### TITOLO I

**Amministrazione e contabilità della Cassa delle ammende**

#### Art. 121

*(Organi della Cassa delle ammende)*

1. Sono organi della Cassa delle ammende:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il segretario.
3. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente.

#### Art. 122

*(Presidente)*

Art. 108.

Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende

La cassa delle ammende é amministrata dallo stesso consiglio preveduto dall'art. 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la amministrazione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

1. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il presidente della Cassa delle ammende:
  - a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 123;
  - b) emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento;
  - c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;
  - d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle comunitarie in quanto direttamente applicabili;
  - e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità alle delibere consiliari;
  - f) esercita i poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e contabile della Cassa;
  - g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa.

Art. 123

*(Consiglio di amministrazione)*

1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto:
  - a) dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b) dai direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
  - c) da un dirigente designato dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni:
  - a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare;
  - b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del

consiglio con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;

- c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;
  - d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
- a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalità della Cassa;
  - b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129;
  - c) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
  - d) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonché l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa;
  - e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito in conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti;
  - f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste;
  - g) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla legittimità del loro effettivo impiego;
  - h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.

Art. 124

*(Segretario)*

- 1. Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.
4. Il segretario:
- a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
  - b) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predisporre gli elementi

Art. 109.

Conto depositi e conto patrimoniale

La dotazione della cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.  
Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.  
Al conto patrimoniale sono versate le somme immediatamente devolute alla cassa stessa e quelle realizzate dai depositi, di cui è stato disposto l'incameramento.  
La dotazione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto è costituita dal solo conto patrimoniale.

Art. 110.

Fondi patrimoniali e depositi cauzionali

I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende ed i fondi patrimoniali della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono depositati in

- necessari per le deliberazioni;
- c) **partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;**
  - d) **redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;**
  - e) **esegue le direttive impartite dal presidente;**
  - f) **cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;**
  - g) **redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;**
  - h) **è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;**
  - i) **cura l'organizzazione e la gestione delle attività operative della Cassa e di esse risponde al presidente;**
  - j) **coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo 129. Per l'espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'articolo 123, comma 3, lettera g);**
  - k) **adempie a tutte le attività, amministrative e contabili, necessarie per la stipula dei contratti;**
  - l) **provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al pagamento delle spese delegategli dal presidente;**
  - m) **sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.**

## TITOLO II Amministrazione e contabilità

Art. 125

*(Conto depositi e conto patrimoniale)*

1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.
3. **Sul** conto patrimoniale sono versate **tutte le altre** somme, **ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria.**
4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, **di regola**, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. **Il consiglio di amministrazione può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un**

conto fruttifero presso la cassa depositi e prestiti.  
Le somme dovute alla cassa delle ammende e alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, devono essere versate integralmente, senza alcuna ritenuta a qualsiasi titolo, tramite l'ufficio del registro, che è tenuto a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

I vaglia del tesoro, rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello stato, devono essere rimessi agli uffici giudiziari o agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta per il tempestivo inoltro alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, presso il ministero di grazia e giustizia - direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

Art. 111.

Versamenti delle somme

Le somme dovute alla cassa delle ammende sono versate tempestivamente a cura degli uffici interessati, mentre quelle destinate alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono versate mensilmente dalle direzioni degli istituti di prevenzione e di pena.

**tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.**  
5. **Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.**

Art. 126

*(Versamenti delle somme)*

1. **Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "IAET". I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti - gestione principale" a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.**
2. **Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.**
3. **Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.**
4. **I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, all'apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.**
5. **Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli**



Art. 112.

Accreditamento delle somme

La cassa delle ammende e quella per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto rilasciano quietanza agli uffici del registro che hanno provveduto alla commutazione dei versamenti in vaglia del tesoro. Le predette casse provvedono, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente loro intestato presso la cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello stato. Dopo tali operazioni le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti di ciascuno dei conti correnti, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 113.

Depositi di titoli di stato o garantiti dallo stato

I depositi costituiti in titoli di stato o garantiti dallo stato sono effettuati direttamente presso la cassa delle ammende, che, previo nulla osta all'introito da parte della cassa depositi e prestiti, li trasmette alla tesoreria provinciale. Il valore nominale o attuale del deposito è indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 114.

Estratti dei conti correnti

La cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente gli estratti dei conti correnti intestati alle due casse alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.

Art. 115.

Disposizioni dell'autorità giudiziaria

L'autorità giudiziaria dispone l'incameramento in conto patrimonio dei depositi costituiti presso la cassa delle ammende o la restituzione ai titolari, previa detrazione dell'ammontare delle spese di giustizia e di mantenimento in carcere, da devolversi all'erario.

Art. 116.

Assistenza dei minori orfani a causa del delitto

**interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.**

6. La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente **alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente** unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.

**Art. 127**

**(Patrimonio)**

- 1. Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da:**
- a) beni mobili ed immobili in proprietà;**
  - b) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;**
  - c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo;**
  - d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;**
  - e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di credito e in cassa.**

**Art. 128**

**(Entrate)**

- 1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.**
- 2. Le entrate correnti sono costituite:**
- a) dalle rendite patrimoniali;**
  - b) dagli interessi sui depositi e su titoli;**
  - c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;**
  - d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria;**
  - e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa; da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati;**
  - f) dalla vendita di beni mobili fuori uso;**
  - g) da entrate eventuali e diverse.**
- 5. Le entrate in conto capitale sono costituite da:**
- a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;**
  - b) rimborsi di titoli di proprietà;**
  - c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;**
  - d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.**

La assistenza a favore dei minori orfani a causa del delitto si attua attraverso interventi psico-pedagogici, rette di ricovero o sussidi.

A tal fine, il consiglio di aiuto sociale può corrispondere contributi ad enti o persone che curano il mantenimento e la educazione dei minori.

Art. 117.

Erogazione dei fondi

I fondi della cassa delle ammende e quelli della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono erogati con delibere dei rispettivi consigli di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per la loro attività assistenziale nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza.

L'esecuzione di dette delibere é effettuata con mandati di pagamenti, emessi dai presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione e trasmessi alla cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello stato.

Dell'avvenuto accreditamento, la cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla cassa delle ammende e a quella per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per gli opportuni riscontri contabili.

Art. 129

*(Finalità ed interventi)*

1. **La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, provvede ad attuare le finalità di cui ai successivi commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.**
2. **I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'Amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.**
3. **I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.**
4. **I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria.**
5. **I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato.**
6. **I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa.**
7. **Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere**

<p>Art. 118.</p> <p>Bilanci</p> <p>I bilanci di previsione e i conti consuntivi della cassa delle ammende e della cassa per il soccorso e la assistenza alle vittime del delitto sono approvati con decreti del ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro.</p>	<p><b>dovute dal depositante all'erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accredito ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.</b></p> <p>8. Dell'avvenuto accredito delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende.</p> <p>Art. 130</p> <p><i>(Bilancio)</i></p> <p><b>h) 1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle ammende sono approvati con decreti del <b>Ministro della giustizia</b> di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</b></p> <p>i)</p> <p><b>j) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati;</b></p> <p><b>k) dalla vendita di beni mobili fuori uso;</b></p> <p><b>l) da entrate eventuali e diverse.</b></p> <p><b>2. Le entrate in conto capitale sono costituite da:</b></p> <p><b>e) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;</b></p> <p><b>f) rimborsi di titoli di proprietà;</b></p> <p><b>g) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;</b></p> <p><b>h) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.</b></p>
<p style="text-align: center;">PARTE III Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 119.</p> <p>Incaricati giornalieri</p> <p>Il ministero conferisce direttamente gli incarichi preveduti dal secondo comma dell'art. 80 della legge. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi. A tal fine, una commissione composta dal direttore dell'ufficio del personale civile della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un dirigente superiore e da un primo dirigente dei ruoli dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa allo incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneità indicata nel comma precedente. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria, con qualifica di direttore di sezione.</p> <p>Art. 120.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 131</p> <p><i>(Incarichi giornalieri)</i></p> <p>1. <b>Il provveditore regionale</b> conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.</p> <p>2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.</p> <p>3. A tal fine, <b>in ogni provveditorato regionale</b>, una commissione composta dal <b>provveditore</b>, che la presiede, e da <b>due dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria</b>, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneità indicata nel comma 2.</p> <p>4. Esercita le funzioni di segretario un <b>funzionario del provveditorato regionale</b>.</p> <p>Art. 132</p>

Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento

Il ministero compila, per ogni distretto di corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i professionisti devono essere di condotta incensurata, di età non inferiore agli anni venticinque e devono dimostrare di essere in possesso dello specifico titolo professionale richiesto per le attività da svolgere.

Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma precedente i singoli incarichi, su autorizzazione del ministero.

*(Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento)*

1. **Il provveditorato regionale** compila, per ogni distretto di corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
2. **Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata** e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, **oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.**
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del **provveditorato regionale.**

Art. 133

*(Attribuzioni dei direttori dei centri di rieducazione e degli uffici di servizio sociale per i minorenni)*

1. Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente regolamento demanda al provveditorato regionale e al centro di servizio sociale per adulti sono esercitate rispettivamente dal direttore dell'ufficio per la giustizia minorile e dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni territorialmente competenti.

Art. 134

*(Disposizioni relative ai servizi)*

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.
2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza.

3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.

Art. 135

*(Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto)*

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13 devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio.
2. Finché non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.
3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche forfetaria, della eventuale spesa per energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli elettrici.

Art.136

*(Norma finale)*

1. Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.